



**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE:
PRIMARIA E SECONDARIA 1°**

CIG n. 929951066B

Il presente capitolato si compone di n. 29 articoli, oltre al piano dei trasporti allegato.



ART. 1 OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni della scuole primaria e secondaria 1° grado del Comune di Bressanvido. Il servizio viene affidato quale autoservizio atipico ai sensi della L.R. Veneto 46/1994 e della L.R. Veneto n. 11 /2009.

I plessi scolastici che dovranno essere serviti dal presente appalto sono i seguenti:

- SCUOLA PRIMARIA STATALE "LE RISORGIVE"
Piazza IV Novembre -Bressanvido
- SCUOLA SECONDARIA 1° STATALE "ZANELLA"
Via Aldo Moro – Sandrigo

ART. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Prima dell'inizio dell'anno scolastico, il Responsabile del Servizio comunicherà tempestivamente alla Ditta appaltatrice il calendario scolastico relativo alle singole scuole, primaria e secondaria 1°.

I percorsi che dovranno essere effettuati dagli automezzi della ditta aggiudicataria sono quelli riportati nell'elaborato progettuale **allegato n.1 "Piano trasporto scolastico 2022-2023-2024"**. Esso fa riferimento al piano trasporti precedentemente realizzato. Tali percorsi potranno essere comunque modificati su indicazione e previa approvazione del Comune, per una loro ottimizzazione, in relazione alle iscrizioni effettive al servizio, e ad eventuali variazioni degli orari scolastici che saranno definiti solo nei prossimi mesi.

L'Affidatario dovrà garantire il servizio utilizzando un numero di mezzi che, considerate le relative capienze, consenta di rispettare il piano dei percorsi di cui all'elaborato progettuale n. 1 "Piano trasporto scolastico 2022-2023-2024"; L'Affidatario oltre a garantire il rispetto del piano di trasporto di cui all'elaborato progettuale n. 1, nel prezzo offerto dovrà garantire di predisporre, su richiesta e successiva approvazione dell'Amministrazione Comunale, eventuali variazioni al piano dei trasporti, dovute a modifiche dell'utenza, degli orari scolastici o della viabilità comunale.

I percorsi potranno subire variazioni nel corso dell'anno scolastico, potendo l'Amministrazione Comunale ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione in rapporto



alle esigenze effettive e previa formale comunicazione, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 11 del R.D. n. 2440/1923 e dell'art. 120 del R.D.n.827/1924, senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

ART. 3 DURATA

1.La durata dell'appalto è fissata in n. 2 anni scolastici (due) e precisamente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 con decorrenza da settembre 2022.

2. I giorni di effettuazione del servizio saranno quelli del calendario scolastico, con interruzione per le festività natalizie e pasquali, fatte salve eventuali variazioni apportate dall'autorità scolastica locale.

E' fatto salvo il diritto di recesso anticipato del Comune qualora il servizio risultasse, a giudizio motivato dell'Amministrazione comunale stessa, eseguito in maniera non soddisfacente;

Alla scadenza il contratto s'intende risolto di diritto senza alcuna formalità.

ART. 4 IMPORTO DELL'APPALTO

1.La base d'asta viene fissata in € 190.000,00 (oltre IVA 10%) per il biennio scolastico 2022/2023 e 2023/2024. L'importo definitivo risulterà dall'aggiudicazione.

I costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze previsti sono pari ad euro zero.

2.L'importo effettivo dell'appalto da corrispondere alla ditta appaltatrice per ogni anno scolastico e come sopra stabilito, è da intendersi onnicomprensivo di tutte le spese per rendere efficiente il servizio, senza alcun diritto a maggiori compensi. L'appaltatore con tale corrispettivo s'intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti del Comune per il servizio di che trattasi. Si precisa che nel valore dell'appalto sono compresi i costi aggiuntivi relativi al rispetto della normativa di contrasto e contenimento al contagio da COVID-19.

3.Al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 23, comma 16 ultimo periodo del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ed in assenza delle apposite tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rende noto, a mero titolo indicativo, che i costi della manodopera presi a riferimento per la quantificazione dell'importo in appalto, sono quelli desumibili dall'accordo nazionale 19 dicembre 2007 per il rinnovo del secondo biennio economico del C.C.N.L. 28 luglio 2006 per il personale dipendente da imprese noleggio autobus con conducente. Il riferimento è l'autista di livello C2.



Resta inteso che ai fini delle verifiche di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., verranno prese a riferimento esclusivamente i minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle del CCNL effettivamente applicato al contratto di lavoro col singolo autista.

4. L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale e parzialmente con gli introiti dagli utenti. La ditta affidataria avrà l'onere di riscuotere i proventi dovuti dagli utenti per il servizio di trasporto scolastico, mediante l'applicazione a ciascuno di essi del costo del servizio medesimo. Non potranno essere applicati aumenti tariffari se non deliberati dall'Amministrazione Comunale, pena la risoluzione del contratto. Fa capo sempre alla ditta il controllo della regolarità dei pagamenti da parte degli utenti.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, comprovata dal numero di protocollo del Comune di Bressanvido, previa attestazione della regolarità di esecuzione del servizio da parte del Responsabile del Servizio competente o suo incaricato, emesse con frequenza mensile.

5. Non sono comunque dovuti interessi nel caso venga disconosciuta la regolarità delle fatture, anche in virtù di contestazioni in atto ovvero di irregolarità riscontrate nei documenti di cui al successivo comma.

6. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata all'acquisizione del D.U.R.C. ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

7. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo, delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico dell'Affidatario e quant'altro dallo stesso dovuto.

8. Eventuali ritardi nel pagamento da parte del Comune non esonerano in alcun modo l'Affidatario dagli obblighi ed oneri ad esso derivanti dal contratto.

ART. 5 REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

La revisione periodica del prezzo, prevista dall'art. 6 L. 24/12/1993 n. 537 come sostituito dall'art. 44 L. 23/12/1994 n. 724 viene operata a seguito di un'istruttoria condotta dal competente Responsabile del Servizio sulla base della variazione dell'indice ISTAT (FOI) generale del mese di agosto rispetto allo stesso mese dell'anno precedente a partire dal secondo anno di svolgimento del servizio.

ART. 6 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

1. L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto si tratta di un servizio da svolgere in maniera unitaria e coordinata anche dal punto di vista organizzativo, al fine di facilitare la corretta gestione e garantire la qualità in tutte le sue componenti.



2. I servizi oggetto del presente Capitolato sono considerati di pubblica utilità e non possono essere interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore.

3. Qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio dovesse verificarsi dovrà essere comunicata tempestivamente al Comune.

4. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta dell'affidatario per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'affidatario e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni.

5. I suddetti servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 146 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto, l'affidatario dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

Tempi previsti per lo svolgimento del servizio: il servizio si deve svolgere nei tempi e nei modi che consentano a tutti gli alunni di essere presenti all'inizio delle lezioni e di essere riaccompagnati a casa entro limiti tollerabili e ragionevoli dal termine delle lezioni. Tale principio e tale scopo deve perseguire la Ditta appaltatrice adeguando nel tempo il servizio alle esigenze della popolazione scolastica da trasportarsi, nel rispetto della dotazione obbligatoria minima di n. 2 mezzi/scuolabus, oltre alla disponibilità di mezzi sostitutivi da utilizzare in caso di malfunzionamento.

I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere dotati di un sistema di videosorveglianza, le cui registrazioni saranno conservate dalla ditta per il tempo di 7 gg. e saranno messe a disposizione del Comune, titolare del servizio, su richiesta, in caso si verifichino problematiche tali da suggerire la visione delle registrazioni.

Nel caso in cui pervenissero un numero di richieste di trasporto scolastico superiore alla dotazione obbligatoria minima richiesta, la ditta vincitrice dovrà provvedere a garantire comunque il trasporto per un numero maggiore di alunni senza ulteriori costi a carico dell'Ente.

I percorsi della scuola secondaria vengono effettuati in ordine di tempo prima dei percorsi della primaria, in ogni caso è da evitare la contemporanea presenza degli alunni della scuola primaria e secondaria nello stesso mezzo/scuolabus.

Le fermate per la raccolta degli alunni dovranno essere effettuate unicamente su strade pubbliche o di uso pubblico. Il conducente del mezzo prima di far scendere i trasportati deve assicurarsi che non vi siano



pericoli di alcun tipo. Il conducente assume la custodia degli alunni dal momento iniziale dell'affidamento (con la salita sull'automezzo) sino a quando alla stessa si sostituisce quella, effettiva o potenziale, dei genitori o altra persona incaricata nel momento di discesa alla fermata. L'autista non può lasciare i minori davanti alle scuole se non risultano aperte, contravvenendo all'obbligo di vigilanza.

E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di condurre gli alunni davanti ai plessi scolastici prima dell'inizio delle lezioni secondo il calendario degli orari scolastici comunicato dall'Amministrazione comunale.

I tempi di prelievo presso gli edifici scolastici devono essere di norma, ed in assenza di deroghe, puntuali con gli orari di cessazioni della scuola. Si precisa che lo scorso anno scolastico la scuola secondaria non prevedeva rientri pomeridiani; la scuola primaria prevedeva rientro i giorni di martedì e giovedì, con conseguente svolgimento del servizio di ritorno nel pomeriggio.

La Ditta appaltatrice si obbliga a tenere la velocità moderata e comunque nei limiti di sicurezza e a non caricare passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione.

L'appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione per il servizio di trasporto di cui all'art.1 che viene svolto con l'impiego di personale, di capitali e mezzi a completo rischio dell'impresa.

L'impresa risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose, comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

ART. 7 MATERIALI E MEZZI

L'appaltatore dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio. Tutto il materiale in uso dovrà essere tenuto in buono stato.

Gli automezzi dovranno essere in buono stato di manutenzione, sotto il profilo della meccanica, della carrozzeria e degli interni, (in perfetto stato di efficienza, sicurezza e confortevolezza).

I veicoli dovranno rientrare nella disponibilità giuridica della Ditta, essere in possesso delle caratteristiche di cui al D.M. 31.01.1997, della C.M. 248/1997, della L.R. Veneto 46/1994, della L.R. Veneto 11/2009 e della normativa vigente in materia. I veicoli dovranno altresì essere intestati, immatricolati ed omologati, collaudati per tale uso secondo le disposizioni di legge e di regolamento in vigore.



La Ditta potrà svolgere il servizio con veicoli aventi un numero di posti anche superiore a quelli effettivamente necessari, senza richiedere ulteriori compensi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato. L'appaltatore si obbliga ad adibire un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre ed in ogni caso il servizio tenendo conto del numero dei posti a sedere/numero dei bambini trasportati. L'appaltatore dovrà, inoltre, garantire la continuità del servizio di trasporto servendosi di mezzi e risorse che riterrà più opportune quali, ad esempio, la disponibilità di ulteriori mezzi sostitutivi e sempre previa autorizzazione da parte del Comune.

Ogni automezzo utilizzato dovrà essere munito di licenza da noleggio da rimessa con conducente e dovrà essere obbligatoriamente dotato di cinture di sicurezza. Il conducente dovrà essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) ruolo dei conducenti tenuto c/o C.C.I.A. La Ditta dovrà mantenere i veicoli in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria, nonché garantire la costante conformità degli stessi alle norme vigenti; mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per il trasporto di persone a mezzo autoveicoli da noleggio con conducente. La carta di circolazione dovrà puntualmente riportare la registrazione del collaudo tecnico effettuato dai servizi della motorizzazione civile. Saranno ad esclusivo carico della ditta appaltatrice gli oneri e le spese tutte relative ai veicoli adibiti a scuolabus. La Ditta durante lo svolgimento del servizio non dovrà usare il servizio per altro scopo, non trasportare terze persone o animali né deviare dal percorso stabilito per esigenze personali; L'Amministrazione avrà la facoltà di effettuare periodiche ispezioni per constatare lo stato di manutenzione delle attrezzature e dei materiali. L'appaltatore si obbliga ad effettuare senza indugio le riparazioni e le sostituzioni che gli verranno ordinate.

ART. 8 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'appaltatore è tenuto ad assicurare il servizio mediante l'impiego di un organico sufficiente a garantire un ottimo espletamento del servizio, alle condizioni stabilite. Il personale deve essere capace e fisicamente idoneo. La Ditta è tenuta a comunicare i nominativi delle persone incaricate della prestazione del servizio oltre alla copia fotostatica della patente di guida.

In servizio il personale dovrà indossare un abbigliamento decoroso ed osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti degli alunni trasportati, della cittadinanza e dell'Amministrazione.



L'appaltatore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole. Nello svolgimento di tutti i servizi contemplati nel presente capitolato, devono essere sempre salvaguardati, nel migliore dei modi, l'igiene ed il decoro.

Il personale è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti emanati ed emanandi dall'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore è tenuto al rispetto del CCNL della categoria e di tutti gli obblighi in materia di prevenzione di infortuni, di igiene, di sicurezza e di salute sul lavoro, con particolare riferimento all'art.18 commi 7,8 e 12 della legge 19/03/1990 n.55, all'art.9 del DPCM 10/01/1991 n. 55, al D.Lgs. 19/09/1994 n.626 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di inottemperanza a tali prescrizioni, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Ente medesimo comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, le inadempienze rilevate, procedendo contestualmente ad una detrazione del 20% sui pagamenti mensilmente dovuti, con destinazione vincolata a garanzia dell'adempimento degli obblighi violati. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà pagato all'impresa fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato comunicato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In relazione alla sopra descritte detrazioni, l'impresa non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante e non avrà, in nessun caso, titolo a risarcimento danni. In ogni caso, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere fra il personale suddetto e l'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 9 SICUREZZA SUL LAVORO

Ai sensi del comma 3 bis dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI per l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.

La ditta aggiudicataria, nella gestione del servizio di propria competenza, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto



dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte della ditta aggiudicataria.

Il Comune di Bressanvido in qualità di Datore di Lavoro Committente, è tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, pertanto, qualora l'appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto, rilevasse rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, dovrà presentare proposte di stesura o di modifica del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) da lui stesso predisposto. Se tale proposta venisse valutata positivamente, il Comune procederà ad elaborare o modificare tale documento, che sarà sottoscritto per accettazione dall' Appaltatore.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 10 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016 in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale espressamente indicati di seguito.

Requisiti di carattere generale

a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016;

Requisiti di carattere professionale

a) iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA della Provincia in cui l'Impresa ha sede per attività attinente a quella oggetto del presente avviso;

b) abilitazione all'attività di trasporto scolastico conformemente alle normative di seguito elencate: D.M. Trasporti 20.12.1991 n° 448, D. L. 22.12.2000 n° 395, Decreti Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 28.04.2005 n° 161 e 25.11.2011 n° 291, Leggi Regione Veneto 14.09.1994 n° 46 e 03.04.2009 n° 11;

c) titolarità di concessione di servizi pubblici di linea o licenza di noleggio autobus con conducente;

Requisiti di capacità tecnica

a) i concorrenti devono aver svolto – negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022- servizi di natura analoga a quelli oggetto del presente capitolato a favore di amministrazioni/enti pubblici/istituzioni scolastiche, per un importo complessivo non inferiore ad €. 190.000,00 oneri fiscali esclusi, nel medesimo triennio;

b) possesso di n.2 mezzi con caratteristiche necessarie per l'espletamento del servizio e disponibilità di mezzi sostitutivi da utilizzare in caso di malfunzionamento dei mezzi stabilmente utilizzati.



ART. 11 RAGGRUPPAMENTI D'IMPRESA

Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

In caso di raggruppamento, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dal D. Lgs.163/2006. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultante aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse designata quale capogruppo, che deve risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita nelle forme dell'atto pubblico al rappresentante legale dell'impresa capogruppo. Nel caso di mandato speciale conferito prima della presentazione dell'offerta, l'offerta medesima potrà essere sottoscritta anche solo dalla capogruppo.

Non sarà ammessa la compartecipazione (singolarmente o in riunione temporanea d'impresa) di:

-imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni;

-imprese controllanti e controllate; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod.civ. E' fatto altresì divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, associazione o consorzio; in presenza di tale compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutti i partecipanti.

ART. 12 CESSIONE E SUBAPPALTO

Il subappalto del contratto, se autorizzato, potrà avvenire solo nei casi e con le modalità previste dall'art. 105 del D.lgs 50/2016 così come novellato dalla L. 108/2021.

La cessione del contratto non è consentita e comporterà la perdita della cauzione, la risoluzione del contratto e il risarcimento di ogni conseguente danno;



ART. 13 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è affidato ai sensi del D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione avverrà a giudizio insindacabile a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di un'offerta tecnica e di un'offerta economica;

ART. 14 STIPULA DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto quale atto pubblico alla data che sarà comunicata dall'Amministrazione Comunale.

L'avvio del servizio potrà avvenire, in via d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016.

La stipula del contratto di concessione avverrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016, mediante Atto pubblico.

Nel caso in cui l'impresa non stipuli il contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà risolto con semplice comunicazione dell'Amministrazione procedente notificata a mezzo raccomandata A.R. che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni nel frattempo effettuate.

Alla data che sarà fissata, la ditta aggiudicataria dovrà produrre tutta la documentazione obbligatoria prevista dalla legislazione in materia di appalti pubblici nonché idonea polizza fideiussoria (cauzione definitiva) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione. L'impresa assicuratrice o bancaria garante deve essere debitamente autorizzata all'esercizio. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e il conseguente affidamento del servizio in oggetto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto con la regolare esecuzione del contratto.



La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre presentare:

polizza RCT / RCO;

atto notarile della costituzione temporanea tra Imprese, qualora fosse necessario;

ogni altra documentazione richiesta dall'Amministrazione.

Ove la Ditta aggiudicataria non fornisca detti documenti nei tempi indicati, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l'aggiudicazione e procederà all'applicazione delle sanzioni di legge e del presente capitolato.

ART. 15 GARANZIE

La misura della cauzione che la Ditta assegnataria del servizio deve prestare a favore del Comune a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, del rimborso delle somme che l'Amministrazione per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, è fissato nella misura del 10 % dell'ammontare del contratto aggiudicato. La cauzione deve essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da primaria compagnia in possesso dei requisiti di cui alla L.10/06/'82 n. 348, (con esclusione di polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.1 settembre 1993 n.385). La cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune, ogni eccezione rimossa e sarà svincolata solo al termine della concessione e dopo il saldo di ogni debito residuo.

L'Istituto dovrà versare nei limiti del massimale di cui sopra l'importo richiesto dal Responsabile del Servizio a mezzo di lettera raccomandata A/R da inviare per conoscenza all'appaltatore, ogni e qualsiasi eccezione rimossa nonostante eventuale opposizione dell'appaltatore circa la sussistenza e/od eseguibilità del credito. La fidejussione deve avere una durata coincidente con quella del contratto.

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempimento potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo del canone d'appalto.



Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali.

Resta salva per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, ivi compresa eventuale ritenuta sulle rate del pagamento del corrispettivo dell'appalto. L'aggiudicatario che per qualsiasi motivo receda dal contratto incorre nella perdita del deposito cauzionale senza possibilità alcuna di muovere opposizioni o sollevare eccezioni, rimanendo comunque sempre impregiudicato il diritto della stazione appaltante al risarcimento di maggiori danni che non siano integralmente coperti dal deposito stesso.

Contestualmente alla garanzia definitiva, il Gestore dovrà versare l'importo relativo alle spese contrattuali.

ART. 16 ASSICURAZIONE

Ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell'appalto dovrà essere in regola con polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ai sensi della L. 24/12/1969 n. 990 e successive modifiche, con particolare riferimento alla garanzia per i terzi trasportati che dovrà essere prevista per tanti posti quali sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun autoveicolo autorizzato e con un massimale garantito per ciascun sinistro, per persone e per danni a cose e animali, in misura non inferiore a €. 5.000.000,00, con obbligo di immediato adeguamento in caso di future variazioni.

L'appaltatore dovrà dare al comune di volta in volta immediata comunicazione di tutti gli incidenti verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando non si fosse verificato alcun danno.

Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali degli autisti sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è l'unico esclusivo responsabile.

Tutte le polizze, unitamente alla carta di circolazione dei veicoli utilizzati per il servizio, dovrà essere esibita all'atto della stipulazione del contratto, munita di regolare copertura.

ART. 17 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

La Ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. L'appaltatore è responsabile



di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente all'Amministrazione o a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.

ART. 18 DANNI CAUSATI DAGLI UTENTI

In caso di danni causati agli automezzi dagli utenti, l'appaltatore deve rivalersi direttamente sulle famiglie previa comunicazione del fatto accaduto all'Amministrazione Comunale da parte dell'appaltatore.

ART. 19 CONTROLLO E VIGILANZA

Il Comune provvederà ad effettuare la sorveglianza, la vigilanza ed il controllo sui servizi. Qualsiasi mancanza rilevata a carico dei dipendenti dell'appaltatore del servizio sarà accertata e comunicata all'appaltatore. Questi, entro due giorni dalla data della notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie deduzioni. In mancanza l'Amministrazione adotterà i provvedimenti del caso. L'Amministrazione avrà la facoltà di effettuare periodiche ispezioni per constatare lo stato di manutenzione delle attrezzature e dei materiali. L'appaltatore si obbliga ad effettuare senza indugio le riparazioni e le sostituzioni che gli verranno ordinate.

ART. 20 COOPERAZIONE

L'appaltatore ed il personale dipendente dovranno segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'esperimento del loro compito, possono impedire il regolare svolgimento del servizio.

ART. 21 PENALI

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, l'appaltatore, oltre ad ovviare alla infrazione contestategli nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 10.000,00 per ogni infrazione da applicarsi previa regolare contestazione dell'inadempienza. In caso di recidiva la penale all'origine irrogata verrà raddoppiata. L'appaltatore nei due giorni dalla data di notifica dell'inadempienza potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il Responsabile del Servizio. L'ammontare delle penali sarà ritenuto sulle somme dovute all'appaltatore e, all'occorrenza, sarà prelevato dalla cauzione.



ART. 22 RISOLUZIONE

Oltre a quanto previsto all'art.1453 e 1455 del c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. le seguenti ipotesi:

- a) apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- b) messa in liquidazione o altri casi di cessione dell'attività dell'impresa aggiudicataria;
- c) gravi danni agli utenti dei servizi riconducibili a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte degli incaricati e dipendenti dell'appaltatore;
- d) manifestazioni di cinque recidive delle mancanze che, in forza del presente capitolato, danno luogo all'applicazione di penalità;
- e) qualora in corso di contratto le autorizzazioni prescritte per il trasporto di persone venissero revocate;
- f) qualora l'appaltatore abbia a non espletare, salvo impraticabilità delle strade, anche una sola corsa giornaliera fra quelle in programma;
- g) qualora abbia ad affidare la guida di uno dei veicoli a persona non abilitata, o abbia a contravvenire agli obblighi di legge in materia di assicurazione obbligatoria o venga accertata l'inosservanza delle cautele per garantire l'integrità fisica e l'incolumità degli alunni trasportati, fra cui il trasporto di un numero di persone superiore a quello consentito dell'omologa dei veicoli utilizzati.

Qualora il contratto venga risolto per inadempimento dell'appaltatore ad esso saranno liquidate le sole prestazioni seguite regolarmente, previo risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione comunale, ivi compresi quelli derivanti dalla stipulazione di un nuovo contratto.

ART. 23 DECADENZA

La ditta aggiudicataria decade dall'appalto nei seguenti casi:

- false dichiarazioni rese in sede di offerta, accertate come tali in sede di verifica;
- mancato inizio o anticipato termine dell'effettiva gestione del servizio entro i termini previsti da ciascun anno scolastico senza giusta causa e senza documentata motivazione;
- ingiustificata interruzione nella gestione del servizio.



Verificandosi uno dei suddetti casi di decadenza, il Comune darà preavviso scritto alla Ditta aggiudicataria, invitandola a cessare, entro un termine prefissato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, il proprio comportamento inadempiente, con espresso monito che, in caso contrario, la ditta aggiudicataria dovrà intendersi decaduta di diritto dal servizio senza poter esigere compensi o indennizzi di sorta.

ART. 24 DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

L'appaltatore è obbligato all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa (leggi: 13/091'82 n.646, 12/101'82 n.726, 19/03/'90 n.55 e s.s.m.m.i.i.).

ART. 25 SCIOPERO

In caso di sciopero dei propri dipendenti, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dal regolamento comunale relativi alla tutela erogativa dei servizi pubblici essenziali in caso di esercizio del diritto di sciopero, in particolare per quanto attiene ai termini di preavviso e le modalità di informazione all'utenza.

In caso di sciopero del personale scolastico o degli enti locali, ne sarà data comunicazione all'appaltatore almeno 24 ore prima.

ART. 26 FORO COMPETENTE

Qualsiasi contestazione o vertenza dovesse insorgere fra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà definita dal Foro di Vicenza.

ART. 27 OSSERVANZA LEGGI E REGOLAMENTI

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d'oneri, l'appalto sarà regolato dal D.lgs. 50/2016 e dalle vigenti norme di leggi e regolamenti in materia di contabilità dello stato, di cui ai RRDD. 18 novembre 1923, n. 2440 e 23 maggio 1924, n.827 e successive modificazioni, dal codice civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, in particolare il D.M. 31.01.1997, la C.M. 14.04.1997 n. 248 e la L.R Veneto 46/1994 e della LR. Veneto n. 11/2009.



La partecipazione all'appalto oggetto del presente capitolato comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.

Oltre all'osservanza di tutte le norme richiamate dal presente capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e fare osservare costantemente dal personale addetto tutte le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore che potessero venire emanate durante il corso dell'appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e, specialmente, quelle aventi rapporti con i servizi oggetto dell'appalto.

L'amministrazione potrà in circostanze eccezionali, sentiti il responsabile del competente servizio e su proposta di questi, emanare norme sulle modalità di espletamento del servizio.

ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101 del 10.08.2018 recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679" tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo che informatico, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

2. Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Bressanvido in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente, D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101 del 10.08.2018 recante "*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679*".

In particolare, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 l'aggiudicatario, all'atto della sottoscrizione del contratto verrà designato quale *Responsabile esterno* del trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo fermo restando che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bressanvido.

A seguito della designazione l'aggiudicatario dovrà impegnarsi all'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal titolare del trattamento adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell'avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli incaricati del trattamento che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell'appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all'appaltante.

Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsto dalla normativa vigente, con particolare



riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Dovrà, inoltre, sottoscrivere per accettazione l'apposito atto di designazione in qualità di Responsabile esterno per il trattamento dati in nome e per conto del Comune di Bressanvido relativamente ai dati trattati nell'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 29 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa. L'appaltatore assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.